



# Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

*Art. 103c cpv. 4 - 6<sup>3</sup>*

<sup>4</sup> Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'istruzione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. fedpol;
- b. il SIC;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

<sup>5</sup> Ove i dati comunicati su richiesta ai sensi del capoverso 4 siano trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 2018<sup>4</sup> sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

RS .....

<sup>1</sup> FF **xxxx** xxxx

<sup>2</sup> RS **142.20**

<sup>3</sup> La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen).

<sup>4</sup> Legge federale, del 28 set. 2018, che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (Sviluppo dell'acquis di Schengen) FF **2018** 5079, RU..., RS ...

<sup>6</sup> La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.

*Art. 109a cpv. 3 periodo introduttivo, 4 e 5*

<sup>3</sup> Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, conformemente alla decisione 2008/633/GAI<sup>5</sup>, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'istruzione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

<sup>4</sup> Ove i dati comunicati su richiesta ai sensi del capoverso 3 siano trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 2018<sup>6</sup> sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

<sup>5</sup> La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI.

## II

Coordinamento con la legge del ...<sup>7</sup> sulla protezione dei dati

Con l'entrata in vigore della legge del ... sulla protezione dei dati il seguente articolo della presente legge ottiene il tenore seguente:

*Art. 103c cpv. 4 periodo introduttivo, 5 e 6*

<sup>4</sup> Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

<sup>5</sup> *Capoverso 6 vigente*

<sup>6</sup> *Abrogato*

*Art. 109a cpv. 3 periodo introduttivo, 4 e 5*

<sup>3</sup> Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente alla decisione 2008/633/GAI<sup>8</sup>, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati:

<sup>5</sup> Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giu. 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

<sup>6</sup> Legge federale del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (Sviluppo dell'acquis di Schengen) FF **2018** 5079, RU..., RS ...

<sup>7</sup> ...

<sup>8</sup> Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giu. 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

<sup>4</sup> *Capoverso 5 vigente*

<sup>5</sup> *Abrogato*

### III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.